

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
III^a SEZIONE**

RIUNIONEMERCOLEDI' 9 DICEMBRE2015

- 1. Ricorso A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL INAMMISSIBILE**
avversola sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara FC5 Corigliano Futsal/CarlisportCogianco del 13.11.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015)
- 2. Ricorso A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce a 5 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al sig. Fabio Di Rienzo.
avverso la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara inflitta al sig. Fabio Di Rienzo seguito gara Campionato Nazionale Juniores Isernia F.C./Pol. Olympia Agnonese del 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 18.11.2015)
- 3. Ricorso U.S.D. COLLIGIANA RESPINTO**
avversola sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Fall ElhadjiMaissa seguito gara Colligiana/Massese del 25.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)
- 4. Ricorso calc. PIEMONTESE FRANCESCO RESPINTO**
avversola sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Palmese/Noto del 22.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)
- 5. Ricorso A.S.D. POL. FUTURA PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad € 600,00-
avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pol. Futura/Real Rogit del 21.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 26.11.2015)
- 6. Ricorso SIG. LOPEZ GIOVANNI PARZIALMENTE ACCOLTO** e, per l'effetto, riduce ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica inflitta al sig. Lopez Giovanni
avversola sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Pisa/Lucchese del 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega

